

# Separazioni e Divorzi



## Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di:

- Separazione personale
- di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio

*L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.*

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimoni in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

- non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i soli figli della coppia nati nell'ambito del matrimonio, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 24/4/2015).**

Inoltre:

- **L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.**

Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:

### **Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.**

**In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, DAL 26 MAGGIO 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a MESI SEI nel caso di separazione consensuale, ad UN ANNO nel caso di separazione giudiziale.**

### **Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio**

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficiente, possono dichiarare congiuntamente innanzi al Sindaco, quale Ufficiale di Stato Civile, di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- Attribuzione assegno periodico
- La sua revoca
- La sua revisione quantitativa

**Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. Liquidazione una tantum).**

### **Procedura e modalità di presentazione della domanda.**

Per attivare le procedure è necessario fissare un appuntamento con l'**Ufficio di Stato Civile**. Nei soli casi di separazione personale o divorzio secondo condizioni concordate è previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco, quale Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni:

- un primo appuntamento per ricevere le dichiarazioni dei coniugi e per la compilazione e sottoscrizione dell'accordo;
- un secondo appuntamento per la compilazione e la sottoscrizione della conferma dell'accordo.

La mancata comparizione delle parti nel giorno ed orari concordati, senza giustificato motivo, equivale a mancata conferma dell'accordo.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero;
- residenza di uno dei coniugi.

## Documenti da presentare

- carta d'identità
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione in base alla casistica (in allegato in fondo alla pagina)
- sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
- precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)

## Costi e modalità di pagamento

All'atto della sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, da versare:

- in contanti direttamente presso l'Ufficio Ragioneria del Comune
- alla Tesoreria del Comune di Gessate direttamente presso lo sportello della B.C.C. di Carugate-Inzago, Filiale di Gessate – Via Monza n. 1
- con bonifico bancario utilizzando Codice IBAN: IT 86 0 08453 33140 000000601291  
Con causale **“Diritto fisso per separazione consensuale o divorzio”** .  
Per informazioni e per fissare un appuntamento è possibile rivolgersi:

## Ufficio Stato Civile

Tel. . 02/959299.556

Email [anagrafe@comune.gessate.mi.it](mailto:anagrafe@comune.gessate.mi.it)

## Allegati:

- [DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
ai fini della richiesta congiunta di cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio  
davanti all'Ufficiale dello Stato Civile](#)
- [DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
ai fini della richiesta congiunta di MODIFICA delle condizioni di separazione o di divorzio  
davanti all'Ufficiale dello Stato Civile](#)
- [DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile](#)